

	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	<b>Rep. N. 1277</b>
	<b>COMUNE DI PEDRENGO</b>	
	<b>Provincia di Bergamo</b>	
	<b>CONTRATTO D'APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2023</b>	
	<b>IMPIANTI ELETTRICI PALAZZINA COMANDO VIGILI URBANI E</b>	
	<b>BIBLIOTECA CIVICA. DITTA TARCISIO MADASCHI SPA DI GORLE (BG)</b>	
	<b>- CIG: 984559278A - CUP: C24J22000720006</b>	
	<p>Nell'anno duemilaventitre, il giorno 03 del mese di luglio presso la sede del Comune di Pedrengo sita in Piazza Elena Frizzoni, avanti a me, Dott.ssa SERLENGA TIZIANA LUCIA, autorizzato, ex lege, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:</p>	
	<p>Da una parte:</p>	
	<p>a) il Sig. BUGADA Geom. EMANUELE, nato a Bergamo, il 21.05.1966, CF BGDMNL66E21A794T in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Settore III dell'area Lavori Pubblici, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del Decreto del Sindaco n. 6 in data 23.12.2023 di nomina del Responsabile del Responsabile del Settore III dell'area Lavori Pubblici, fino al 31/12/2023</p>	
	<p>Nel presente atto per brevità semplicemente Ente, o Stazione Appaltante, o Committente.</p>	
	<p>Dall'altra parte:</p>	
	<p>b) Il Sig. MADASCHI GIORGIO, nato a Bergamo, il 27.05.1954 e domiciliato per la carica in GORLE, Via Buonarroti n. 3, giusta procura della ditta</p>	
	Pagina 1 di 36	

TARCISIO MADASCHI SPA, con sede a GORLE, Via Buonarroti n. 3, CF: 01625770167, nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore.

Detti componenti, della cui identità personale sono certa, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

#### PREMESSE

a) con decreto n. 28.02.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta ammessa e finanziata la candidatura presentata dal Comune di Pedrengo a valere sull'avviso Opera finanziata con Legge n. 160/2019 art. 1 comma 29-37, Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 (assegnazione risorse anno 2020), Decreto Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 (assegnazione risorse anni 2021-2024), Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 (assegnazione risorse integrative anno 2021), Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 di ammissione al PNRR per piccole opere, convertito in Legge n. 233/2021 art. 20 e successiva comunicazione del MIT del 28.02.2022 n. 2 finanziamento Europeo NextGeneration EU per un importo di euro € 70.000,00;

b) con la determinazione a contrarre n. 352 del 06.06.2023 avente ad oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica 2023 impianti elettrici palazzina comando vigili urbani e biblioteca civica - PNRR - missione 2 - componente 4 investimento 2.2 "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" è stata avviata la procedura negoziata sul portale SINTEL ID. 169870110;

c) con determinazione n. 352 in data 06.06.2023, è stata disposta

l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico TARCISIO MADASCHI SPA, con sede in Gorle, via Buonarroti n. 3, C.F. 01625770167 per un importo contrattuale di euro 50.210,36 oltre IVA 22%;

d) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, del Codice;

e) l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello degli atti richiamati al successivo art. 1 c. 3, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

f) che l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Intesa San Paolo mediante fideiussione avente numero 03083/8200/00894599, somma garantita di € 2.510,53 ai sensi art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e la polizza assicurativa richiesta; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **Art. 1. Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:

a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria;

d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;

3. Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dai documenti di gara non allegati, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, si richiamano i seguenti documenti:

a) avviso missione 2 - componente 4 investimento 2.2 "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", relativi allegati ed atti e documenti in esso richiamati ex L. 160/19

b) determinazione unica a contrattare e aggiudicazione definitiva n. 352 in data 06.06.2023 ed atti allegati tra cui, in particolare, la lettera d'invito;

c) offerta dell'appaltatore caricata sul portale SINTEL per la procedura negoziata diretta n. 169870110 in data 26.05.2023, agli atti con il numero di protocollo 6429 del 05.06.2023.

4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

## **Art. 2. Oggetto dell'Appalto**

1. L'Appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA 2023 IMPIANTI ELETTRICI PALAZZINA COMANDO VIGILI URBANI E BIBLIOTECA CIVICA - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"

In particolare, l'appalto ha per oggetto la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led all'interno della biblioteca civica e della palazzina comando vigili urbani

### **Art. 3. Durata del Contratto**

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, termine ed ultimazione entro 45 giorni dal verbale di inizio lavori.

2. La Stazione appaltante redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore.

3. L'intervento di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR NextGeneration EU e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno pertanto ammesse proroghe per l'espletamento delle prestazioni, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Previa richiesta dell'aggiudicatario, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere per iscritto proroghe al termine di espletamento del servizio fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'aggiudicatario trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o

la decurtazione del finanziamento PNRR.

**Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella lettera d'invito e relativi allegati.

2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento a quelle relative alla disciplina nazionale, nonché a quelle di sicurezza - e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

3. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

4. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **Art. 4bis – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PNRR**

1. L'aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ed in conformità alle Linee guida di cui all'allegato 4 dell'Avviso pubblico MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Pedrengo di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH.

#### **Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi**

1.L'importo contrattuale ammonta ad euro 51.326,97 oltre IVA (escluse

	opzioni), oneri per la sicurezza 1.700,00.	
	2.I costi unitari (oltre IVA di legge) per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e dalla documentazione di gara, sono così fissati:	
	a) Impianto elettrico esclusi oneri della sicurezza e progetto: Euro 49.626,97 oltre IVA	
	b) Oneri per la sicurezza: Euro 1.700,00 oltre IVA	
	3.Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	4. I costi unitari vengono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
	<b>Art. 6. ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)</b>	
	1. Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:	
	a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della	

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera è l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento)

dell'ammontare netto contrattuale.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

5. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

6. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno

2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera è l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

8. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel PRINCIPIO DNSH

**Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi**

1.La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale come da dispositivo del capitolato speciale

2.Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale digitale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento nonché i riferimenti al finanziamento Europa NextGeneration EU

3.La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55

4. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare

la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

5. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

7. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al

pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte della D.L. (Direttore Lavori) delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

8.Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.

#### **Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti**

1.Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

2.Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a)per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b)i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 9. D.L., RUP, e referente dell'Appaltatore**

1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

2. Il D.L. (Direttore lavori) del presente contratto coincide con il progettista.

3. L'appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente coordinatore dei lavori che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente dei lavori, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore lavori del contratto.

#### **Art. 10. Verifiche di conformità e controlli**

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità

dei lavori, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

a) la qualità del lavoro (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);

b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;

c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;

f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione appaltante rilascerà il "C.R.E." qualora risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 11. Penali**

1.L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

2.Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo definite, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette

deduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

3.Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

4.Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

5.La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto nello stato di avanzamento dei lavori, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

6.La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione - anche con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Ente Committente potrà applicare le seguenti penalità:

a) ipotesi di ritardo dei lavori: 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale relativo a tale attività, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento o adeguamento;

8. Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, la Stazione appaltante non procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale e si riserva di agire in rivalsa nei confronti del contraente.

9. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi previsti all'articolo 6 del presente schema di contratto.

#### **Art. 12 – Clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto può essere risolto, in seguito a valutazione discrezionale del Committente, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi il termine previsto per la conclusione dei lavori a regola d'arte;

2. In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere il pagamento del corrispettivo o compensi ed indennità di sorta e potrà agire per il risarcimento del maggiore danno subito.

3. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH.

#### **Art.13 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale**

1. Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

2. Non sarà in ogni caso riconosciuto al contraente nessun altro compenso o indennità di sorta, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. In ogni caso di risoluzione contrattuale l'affidatario dovrà consegnare entro 10 gg. dalla data di risoluzione tutta la documentazione fino ad allora elaborata.

#### **Art. 14 - Risarcimento**

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il contraente sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze del medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) fatti imputabili al contraente che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;

b) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;  
c) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'aggiudicatario, dell'Intervento ammesso al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso.

#### **Art. 15. Personale – Norme generali - incompatibilità**

1. Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei lavori affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché di quello adottato dal Comune di Pedrengo approvato con Delibera GC n. 3 del 27/01/2014 e aggiornato con Deliberazione di GC n. 23 del 01.02.2023 di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante medesima.

#### **Art. 16. Disciplina del subappalto**

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016,

qui integralmente richiamato anche ai fini della disciplina sull'autorizzazione.

#### **Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1.L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2.La Ditta appaltatrice ha stipulato e dovrà mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative previste nel capitolato prestazionale: polizza RCT/RCO intestata a TARCISIO MADASCHI SPA n. 1/45525/61/194078766 emessa da UNIPOLSAI in data 15/05/2023;

3.Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 18. Garanzia definitiva**

1.L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva (indicata in premessa lettera i), la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.

2.La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

3.La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

a)per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b)per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

c)In ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.

4.In particolare, la Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 17 rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.

5.La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6.La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

7.L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni

assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

8.La Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

9.La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.

10.Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1.È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2.L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3.È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4.In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 20. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore**

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dall'art. 108 del DLGS 50/2016 e s.m.i.;

b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 17;

c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e) nei casi di cui agli articoli 4, 4bis, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 22 del presente Contratto, ed in ogni altro caso previsto dal contratto.

2. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva. Si applica inoltre il

precedente art. 11 comma 8.

#### **Art. 21. Obblighi di riservatezza**

1.L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2.L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

3.L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

#### **Art. 22. Trattamento dei dati personali**

1. Con la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del R.U.E 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Comune di Pedrengo designa l'Appaltatore quale soggetto Responsabile, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.U.E 679/2016, del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali di seguito identificate:

- Dati in formato digitale contenuti negli applicativi gestionali Aree Finanziaria, Personale rilevazione presenze, Segreteria, Tributi, Edilizia, Demografici e Cimiteri

- Dati inerenti gli utenti - inclusi i dipendenti del Comune di Pedrengo - dei servizi gestiti con i suddetti applicativi,

- Finalità del Trattamento: per l'espletamento delle funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti, nonché per l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

2. Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le finalità di competenza precedentemente riportate:

- Interessati e dati ad essi relativi

- I soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Responsabile Esterno, sono identificati come "Interessati del trattamento".

3. Obblighi dell'appaltatore: il Responsabile Esterno, per quanto di propria

competenza, è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato.

4.Misure di sicurezza (MDS): il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che devono essere comunicate in forma scritta al Comune di Pedrengo. Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto in essere deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito; trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle banche dati;

- la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;

- la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;

5.Valutazione d'impatto: se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del

presente Accordo, il Responsabile supporta il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

6.Consultazione preventiva: se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione preventiva.

7.Informativa e Consenso: il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente mandato, opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il testo dell'informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il relativo consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo.

8.Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante: nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti degli interessati, questi dovrà:

-darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,

-coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

9.Incaricati al trattamento: il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione alla natura dei dati

trattati per conto del Titolare.

10.Subappalto dei lavori e comunicazione di dati a terzi: il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal Titolare. Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottate.

L'appaltatore deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche dati fornite dal titolare. Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga fatto in stati non appartenenti all'Unione Europea.

11.Tenuta del registro delle attività di trattamento: Il Responsabile si impegna predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti informazioni:

-nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

-categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;

-ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;

	-una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;	
	12. Controlli ed Ispezioni: il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente contratto al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni. Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati stessi. Il responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando programmi di addestramento e formazione.	
	13. Cessazione del trattamento e tempo di gestione delle banche dati: all'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini.	
	14. Responsabilità: l'appaltatore solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile	

al fatto, comportamento o omissione dello stesso o di chiunque collabori con lui. Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.

15.Adeempimenti in materia di Trattamento dei dati: la ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato Regolamento sulla protezione dei dati e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. In particolare, la funzione di Responsabile del trattamento verrà esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-Non cedere ad alcun soggetto, nemmeno in consultazione né in comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l'effettuazione del servizio.

-Classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento.

-Identificare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento.

-Assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti

	del Garante per la protezione dei dati.	
	-Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare i principi contenuti nell'art 32 del Reg. UE 679/2016 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.	
	-Verificare la sussistenza delle condizioni che garantiscano una corretta gestione dei dati oggetto del presente appalto.	
	-Collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;	
	-Assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati per conto del Titolare, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione delle attività commissionate, impegnando per scritto anche i fornitori coinvolti.	
	-in caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Regolamento (UE) n. 2016/679, provvedere l'immediata comunicazione al Titolare al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge; resta inteso che il Responsabile dovrà inviare detta comunicazione provvedendo ad allegare tutte le informazioni richieste, al fine di consentire una risposta esaustiva;	
	-in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità per la protezione dei dati personali o altre autorità, il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;	
	-Supportare il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della	

documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate;

-Stabilire le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri fornitori che garantiscano il titolare sulle corrette operazioni di trattamento eseguite dall'operatore economico;

-Coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti;

-Predisporre, se dovuto, il registro delle attività di trattamento in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.

-Indicare e nominare gli Amministratori di sistema, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali.

#### **Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.

2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e nei relativi allegati si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 24. Foro esclusivo**

1.Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

E, richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su intere 36 pagine a video e sin qui, dandone lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, N. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/2/2013.

p. IL COMUNE DI PEDRENGO, mediante l'apposizione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, N.82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

P. Sig. Madaschi Giorgio mediante l'apposizione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, N.82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

In presenza delle parti io Segretario Generale rogante, Dott.ssa Tiziana Serlenga, ho firmato il presente documento informatico ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione digitale.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

.....

L'APPALTATORE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si dichiara di approvare specificatamente gli articoli da 1 a 37 del Capitolato d'Oneri – speciale d'appalto che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

.....

**L'APPALTATORE**

.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....